



REGOLAMENTO TECNICO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA

SALDATURA e BRASATURA su materiali metallici



INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
3.1.	Riferimenti normativi di settore	3
3.2.	Riferimenti generali	3
3.3.	Altri documenti	3
4.	DEFINIZIONI	3
5.	CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE	4
6.	RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	4
7.	SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI	4
7.1.	Esaminatori	4
7.2.	Verifica dei campioni d'esame	5
7.3.	Esame teorico	5
7.4.	Ripetizione dell'esame	5
8.	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	5
9.	VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE	5
9.1.	Certificazione secondo le serie EN ISO 9606, EN ISO 14732, EN ISO 13585	5
9.2.	Prolungamento della validità della certificazione	5
10.	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	6
11.	REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE	6
12.	OBBLIGHI DI ICMQ	6
12.1.	Segreti aziendali e riservatezza	6
12.2.	Limiti di responsabilità	6
13.	OBBLIGHI DEL CLIENTE	7
13.1.	Consegna documenti contrattuali	7
13.2.	Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante gli esami	7
13.3.	Obbligo di mantenimento della conformità	7
13.4.	Obbligo di gestione dei reclami	7
14.	USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO ICMQ	7
15.	SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO	7
16.	REVOCA DEL CERTIFICATO	8
17.	RINUNCIA AL CERTIFICATO	8
18.	RISOLUZIONE DEL REGOLAMENTO TECNICO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	9
19.	MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	9
20.	RESPONSABILITÀ CIVILE	9
21.	RICORSI	9
22.	CONTESTAZIONI E RECLAMI	9
23.	PRIVACY	9
24.	COPYRIGHT	10
25.	CONTROVERSIE E ARBITRATO	10
25.1.	Arbitrato	10
25.2.	Autorità Giudiziaria	10

1. PREMESSA

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un organismo di certificazione e ispezione che, operando in modo indipendente, provvede a rilasciare alle persone che operano nel settore delle costruzioni, la certificazione delle attività da essi svolte. ICMQ opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del Personale". In alcun modo viene negato l'accesso alla certificazione alle persone che dispongono delle competenze e requisiti necessari.

ICMQ non offre o fornisce formazione professionale attinente alla certificazione, né aiuta altri nella preparazione di tali servizi.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le modalità che ICMQ adotta per la certificazione di:

- saldatori;
- brasatori;
- operatori di saldatura.

L'accessibilità alla certificazione è garantita a chiunque ne faccia richiesta, purché soddisfi i requisiti del presente Regolamento.

L'applicazione del Regolamento è sottoposta alla sorveglianza del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità di ICMQ.

Nello svolgere l'attività di certificazione, ICMQ può avvalersi di Organismi di Valutazione e centri d'esame esterni provvisti di locali, attrezzature, strumentazione e personale tecnico per lo svolgimento delle attività.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

3.1. Riferimenti normativi di settore

- EN ISO 9606-1 Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 1 : Acciai
- EN ISO 9606.2: Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 2: Alluminio e leghe di alluminio
- EN ISO 9606.3: Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 3: Rame e leghe di rame
- EN ISO 9606.4: Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 4: Nickel e leghe di nickel
- EN ISO 9606.5: Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 5: Titanio e leghe di titanio, zirconio e leghe di zirconio
- EN ISO 14732: Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli operatori di saldatura e dei preparatori di saldatura per la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici
- EN ISO 13585: Qualificazione dei brasatori e degli operatori per la brasatura forte

3.2. Riferimenti generali

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (versione corrente) "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025: Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;
- Linee Guida EA/IAF applicabili.
- Norma UNI EN ISO 9000 (versione corrente) "Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Terminologia";
- UNI EN ISO 19011 (versione corrente) "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale";
- Regolamento ACCREDIA RG 01 (versione corrente) per l'accreditamento degli Organismi di certificazione;

3.3. Altri documenti

I seguenti documenti predisposti da ICMQ vanno considerati come parte integrante del presente Regolamento e sono utilizzati nella istruttoria della pratica per il rilascio della certificazione:

- documenti contrattuali;
- domande d'esame per prova teorica (eventuale);
- documenti di valutazione della prova pratica.

Il presente documento annulla espressamente ogni diverso precedente accordo verbale e/o scritto tra le parti.

4. DEFINIZIONI

Si utilizzano termini e definizioni riportati nei documenti di riferimento, in particolare i seguenti:

Qualificazione: insieme delle attività necessarie per valutare l'idoneità del candidato (esecuzione dei talloni e prove), sulla base delle normative/specifiche di riferimento.

Candidato: saldatore, brasatore o operatore che partecipa al processo di certificazione.

Cliente: persona o rappresentante legale di un'azienda che sottoscrive il presente documento.

Datore di Lavoro: persona o azienda responsabile delle attività di saldatura; il datore di Lavoro può coincidere con il cliente.

Coordinatore di saldatura: persona qualificata (preferibilmente interna all'azienda) che ha la responsabilità di sovrintendere a tutte le operazioni di saldatura o collegate alla saldatura, quali l'emissione e la firma delle specifiche, la gestione dei materiali d'apporto ed il corretto impiego dei saldatori in relazione al tipo di qualifica conseguita; il Coordinatore di saldatura può coincidere con il datore di lavoro o titolare della società di appartenenza del saldatore ed in ogni caso sarebbe opportuno che questa responsabilità fosse formalizzata.

Organismo di Certificazione (OdC): ICMQ S.p.A.: Organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di certificazione di conformità che consente di dichiarare che determinate persone operano con adeguata competenza e seguono le specifiche del presente Regolamento.

Organismo di Valutazione (OdV): Organismo che, indipendente da qualsiasi interesse predominante, è qualificato da ICMQ a preparare e gestire gli esami di certificazione.

Comitato Tecnico di Certificazione (CTC): è l'insieme delle persone che decidono sul rilascio, mantenimento, rinnovo e revoca della certificazione.

Comitato di Schema (CdS): organo responsabile della validazione, sviluppo e mantenimento dello schema di certificazione. Opera in base ad apposita procedura.

Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità (CSI): organo indipendente che, in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, assicura la rappresentatività e la competenza delle parti istituzionali economiche e sociali interessate alla certificazione. Opera in base ad apposita procedura.

Valutazione: azione mediante la quale l'OdV accerta la competenza del candidato al fine di giudicare la sua conformità alle norme e regolamenti di riferimento.

Esaminatore: persona incaricata dall'OdV, in possesso di pertinenti qualifiche personali e tecniche, competente a condurre un esame e a valutare le competenze del candidato. Assiste alle prove di qualificazione e ne valuta i risultati tecnici.

Tecnico: persona incaricata dall'esaminatore, in possesso di pertinenti qualifiche personali e tecniche, competente ad assistere e valutare la prova pratica dell'esame.

Certificato: documento rilasciato in conformità al presente Regolamento e alla norma di riferimento.

Centro di esame: luogo nel quale vengono svolti gli esami.

5. CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

Il contratto di certificazione si perfeziona alla data in cui ICMQ il presente documento debitamente firmato dal cliente, che potrà essere anticipato via fax o e-mail prima di essere spedito in originale a ICMQ. In alternativa il cliente potrà accettare le condizioni contrattuali compilando e firmando il documento ICMQ MOD.88.

La durata del contratto decorre dalla data di accettazione del presente documento fino alla data di scadenza riportata sul certificato.

6. RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

Prima di iniziare le attività di esame del candidato, l'OdV svolge in autonomia l'attività di offerta economica nel rispetto delle politiche economiche di ICMQ.

Prima dello svolgimento dell'esame, il cliente dovrà sottoscrivere il presente documento o l'accettazione delle condizioni contrattuali con ICMQ (MOD 88).

Al ricevimento della richiesta, l'OdV ne verifica e registra i dati e, in caso di incompletezza, segnala le carenze al cliente richiedendo l'invio della documentazione mancante.

7. SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Le sessioni di esame vengono pianificate dall'OdV sulla base di un calendario oppure sulla base delle esigenze dei richiedenti.

Ad ogni sessione potranno partecipare il numero di candidati compatibile con il numero di esaminatori, come riportato nella procedura PO 12.

Ai candidati non sono richiesti requisiti minimi per l'ammissione all'esame.

Gli esami vengono svolti presso centri d'esame adeguatamente attrezzati, presso i quali sono operativi e disponibili i posti di saldatura ed i materiali base e d'apporto congruenti, in tipologia e quantità, con le procedure di saldatura oggetto di qualifica dei candidati.

Gli esami possono essere svolti anche presso centri d'esame temporanei, situati presso le aziende richiedenti. In tal caso l'OdV effettua una verifica preliminare sull'idoneità delle attrezzature e materiali utilizzati e ne registra l'esito, che dovrà essere trasmesso a ICMQ.

Una volta accettata la domanda, l'OdV, attraverso un esaminatore qualificato, svolge l'esame del candidato, in accordo alla normativa applicabile richiesta. L'esaminatore, prima dell'inizio della prova, verifica formalmente l'identità del candidato, che dovrà quindi presentarsi all'esame in possesso di carta d'identità o altro documento di riconoscimento.

L'esecuzione dei talloni è condotta con riferimento ad una specifica di giunzione permanente (nel caso della saldatura, una WPS) resa disponibile dal datore di lavoro.

Al candidato verranno messe a disposizione le attrezzature e gli strumenti necessari per la conduzione della prova di esame. Qualora il candidato si presentasse all'esame senza una propria WPS, l'esaminatore fornirà una pWPS ai fini dello svolgimento della sola prova d'esame.

7.1. Esaminatori

L'OdV incarica dello svolgimento dell'attività di valutazione soltanto esaminatori preventivamente qualificati e scelti sulla base della loro esperienza nel campo della certificazione e delle loro conoscenze tecniche in relazione alle attività per le quali il cliente richiede la certificazione, nonché sulla base dei requisiti stabiliti da ICMQ.

Per la valutazione, l'OdV può avvalersi sia di propri dipendenti sia di collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto dell'OdV e sono in possesso delle qualifiche necessarie previste per compiere tale valutazione.

Prima dell'esame, l'OdV comunica al cliente il nominativo dell'esaminatore incaricato.

Il cliente, entro 5 giorni solari, può rifiutare l'esaminatore proposto dall'OdV. La motivazione di tale riconsiderazione deve essere fornita per iscritto. A fronte di valide motivazioni, l'OdV può incaricare un nuovo esaminatore.

Nel caso in cui un esaminatore per gravi motivi (quali malattia, infortunio, etc.) sia costretto a non dar corso all'esame o ad interromperlo durante la sua esecuzione, l'OdV può incaricare un sostituto, concordandolo con il cliente. I criteri generali per la conduzione dell'esame, ai quali si attengono gli esaminatori, si conformano alla norma UNI EN ISO 19011 (per quanto applicabile).

Gli esaminatori sono contrattualmente tenuti al rispetto di tutti i doveri e di tutti gli obblighi propri di ICMQ incluso il rispetto di tutte le regole del Sistema di Gestione proprio di ICMQ ivi comprese quelle in materia di indipendenza, di conflitto di interesse e relative al trattamento dei dati personali.

7.2. Verifica dei campioni d'esame

Al termine della prova pratica, il candidato e l'esaminatore verificheranno visivamente il campione, dopodiché l'esaminatore provvederà ad identificare in modo permanente ed univoco i campioni di saldatura per le successive prove distruttive o non distruttive del caso.

Le prove distruttive necessarie per valutare i saggi potranno essere svolte presso laboratori interni all'OdV o esterni ad esso ma qualificati dall'OdV stesso e approvati da ICMQ. In quest'ultimo caso, la struttura prescelta dovrà operare conformemente ai requisiti tecnici previsti per le prove applicabili, impiegando personale competente e qualificato ed attrezzature idonee, opportunamente calibrate. Si considerano rispondenti a quanto sopra esposto strutture che operano con accreditamenti o riconoscimenti quali quelli previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le prove applicabili.

Nel caso di esame non distruttivo radiografico, l'esaminatore non assisterà all'esecuzione del controllo (per motivi di sicurezza) ed effettuerà il review della documentazione emessa da personale adeguatamente qualificato (II livello EN 473 e/o equivalente).

Al termine della prova d'esame e ricevuto l'esito delle prove di laboratorio, l'esaminatore inoltrerà la documentazione a ICMQ che procederà alla verifica della pratica e, ad esito positivo, rilascerà la certificazione secondo le proprie procedure.

7.3. Esame teorico

Nel caso sia richiesta da parte del cliente anche la verifica delle conoscenze (raccomandata ma non obbligatoria, come previsto dall'allegato C della norma EN 9606-1.1), l'OdV provvede a scegliere le domande teoriche da sottoporre ai candidati per la verifica teorica tra quelle predisposte nella banca domande ICMQ.

7.4. Ripetizione dell'esame

Se un qualsiasi saggio di prova non risponde ai requisiti della norma di riferimento, il candidato potrà effettuare una seconda prova di qualificazione una sola volta e senza ulteriore addestramento.

8. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Dopo la delibera del Comitato di certificazione di ICMQ, ad ogni persona certificata viene rilasciato il relativo certificato firmato anche dall'esaminatore, con allegate le specifiche dell'esame sostenuto.

Il certificato è intestato al datore di lavoro e riporta le informazioni indicate nelle norme di riferimento.

Oltre al certificato, l'OdV invierà al cliente la seguente documentazione:

- originale delle WPS/BPS che sono state validate
- originale dei rapporti di prova

In caso di mancata concessione della certificazione, questa è notificata per iscritto al cliente con la relativa motivazione.

Il cliente può presentare ricorso contro la decisione di ICMQ secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ICMQ si riserva di trattenere la documentazione nel caso sussistano crediti insoluti nei confronti dei clienti, fino alla risoluzione degli stessi.

Il cliente, in caso di dichiarato smarrimento del certificato può richiedere, per scritto e a pagamento, l'emissione di ulteriore originale del documento.

9. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

L'OdV segnalerà al datore di lavoro il termine del periodo di validità un mese prima della scadenza del certificato.

9.1. Certificazione secondo le serie EN ISO 9606, EN ISO 14732, EN ISO 13585

La certificazione è valida purché il certificato sia confermato, mediante firma ogni sei mesi del datore di lavoro o del coordinatore di saldatura, il quale attesti che le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il saldatore deve effettuare regolarmente il lavoro di saldatura per il quale è certificato (non sono ammesse interruzioni per un periodo maggiore di sei mesi);
- il lavoro del saldatore deve essere generalmente in accordo con le condizioni di saldatura utilizzate nella prova di certificazione;
- non ci devono essere particolari ragioni per mettere in dubbio l'abilità e le conoscenze tecniche del saldatore.

La validità viene confermata periodicamente in funzione dei requisiti previsti dalle singole norme di riferimento.

9.2. Prolungamento della validità della certificazione

In generale, al termine della validità del certificato, l'operatore potrà effettuare nuovamente le prove di qualificazione.

Le modalità di prolungamento della certificazione sono definite da ogni singola norma di riferimento.

Qualora le norme di riferimento lo prevedano, ICMQ, tramite l'OdV, potrà prolungare (mediante verifiche o evidenze oggettive sull'attività svolta dall'operatore durante il periodo di validità del certificato) o rinnovare (mediante prove di qualificazioni ridotte) le certificazioni prossime alla scadenza.

Nel seguito sono fornite alcune informazioni relative alle norme più comunemente utilizzate in Italia.

Prolungamento della certificazione secondo le serie EN 9606, EN ISO 14732, EN ISO 13585.

Il richiedente deve presentare la richiesta di prolungamento della validità della certificazione per ulteriori due anni (tre anni per EN ISO 13585), entro la data di scadenza del certificato, con un anticipo tale che anche l'intervento dell'esaminatore possa avvenire entro tale data, sottoponendo all'OdV la documentazione di cui ai punti seguenti:

- a) originale del certificato, con firme da parte del datore di lavoro o del coordinatore ogni sei mesi sul certificato dell'operatore nello spazio previsto per le conferme di validità;
- b) copia dei rapporti di prove di natura volumetrica (quali controlli radiografici o ultrasuoni, rapporti di prove di frattura, etc.), relativi a due saldature eseguite negli ultimi sei mesi del periodo di validità del certificato, con rintracciabilità dell'operatore e delle procedura di saldatura impiegate;
- c) copia delle specifiche di saldatura di cui al punto b), che dovranno essere congruenti con i campi di validità del certificato;
- d) documento di registrazione semestrale, attestante le WPS impiegate dall'operatore in produzione durante i due anni di validità del certificato, con riferimento ai relativi rapporti di prova (per esempio, quaderno dei saldatori).

Di norma, la verifica della documentazione avviene presso il datore di lavoro dell'operatore ed è effettuata da un esaminatore. L'intera pratica di rinnovo, composta dai documenti sopracitati, viene poi inviata al Comitato di certificazione per opportuna verifica ed approvazione.

A seguito della verifica con risultati positivi, l'OdV concede il prolungamento di validità del certificato per ulteriori 2 anni (3 anni per EN ISO 13585) a partire dalla data di scadenza, trasmettendo l'originale del certificato firmato dall'esaminatore nell'apposito spazio.

Il datore di lavoro potrà richiedere a ICMQ il prolungamento della validità di certificati emessi da altri Enti di chiara valenza nazionale ed internazionale, che ICMQ si riserva comunque di valutare, secondo le stesse modalità sopra descritte. In questo caso, a seguito della verifica con risultati soddisfacenti, ICMQ trasmetterà un proprio certificato con validità pari a 2 anni (3 anni per EN ISO 13585); la data di emissione del nuovo certificato di ICMQ coinciderà con quella di scadenza del vecchio certificato.

In tutti i casi, se la verifica ha esito negativo, per mancanza o incompletezza delle registrazioni di cui ai punti precedenti, o se la richiesta non avviene nei tempi previsti, deve essere ripetuta la procedura completa di certificazione.

10. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

La sorveglianza sull'attività di saldatura eseguita da personale certificato è effettuata alla scadenza dei certificati, prima del rinnovo o del prolungamento, mediante la verifica dei documenti sopra indicati.

11. REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE

Ogni persona certificata viene iscritta nel "Registro delle persone certificate", pubblicato sul sito www.icmq.org.

Il cliente autorizza ICMQ a tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare tale Registro in modo che chiunque possa verificare l'esistenza del certificato, la validità dello stesso, nonché i dati della persona certificata e della relativa Azienda. ICMQ comunicherà altresì tali informazioni anche ad ogni altro soggetto che ne faccia richiesta con indicazione anche sul Notiziario ICMQ.

12. OBBLIGHI DI ICMQ

La valutazione delle competenze del candidato verrà svolta dall'OdV con la diligenza del buon padre di famiglia. L'attività di valutazione verrà effettuata con assoluta indipendenza e terzietà. L'obbligazione di ICMQ in merito all'attività di certificazione è "obbligazione di mezzi" e non "di risultato", di conseguenza ICMQ potrà rilasciare al cliente il certificato solo nel caso in cui le competenze del candidato siano conformi ai requisiti del presente Regolamento.

ICMQ non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della certificazione da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della certificazione.

12.1. Segreti aziendali e riservatezza

Tutti i dati e le notizie relative al cliente e al candidato, di cui ICMQ e l'OdV verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento, hanno carattere riservato. L'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura di ICMQ, che prevede il vincolo di riservatezza per gli esaminatori e per tutto il personale di ICMQ e dell'OdV coinvolti nel processo di certificazione.

ICMQ provvederà a comunicare ai soggetti interessati tutte le informazioni in proprio possesso nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

12.2. Limiti di responsabilità

ICMQ è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità:

- a) per la valutazione delle competenze del candidato nel caso in cui quest'ultimo non fornisca alcune informazioni (inclusi i documenti) e/o le fornisca incomplete e/o nel caso in cui le informazioni fornite non corrispondano alla situazione reale;
- b) per difetti di prodotti/servizi forniti dal cliente a terzi, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

13. OBBLIGHI DEL CLIENTE

13.1. Consegna documenti contrattuali

Il cliente ha l'obbligo di sottoporre all'OdV tutti i documenti previsti dal presente Regolamento almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esame, salvo se diversamente concordato fra le parti. Il mancato o parziale ricevimento di tale documentazione non permetterà ad ICMQ di avviare l'iter di certificazione.

13.2. Obbligo di collaborazione e sicurezza sul lavoro durante gli esami

Durante lo svolgimento degli esami, che possono svolgersi presso strutture pubbliche o private, Il cliente si obbliga a rispettare tutti i requisiti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; in particolare il candidato dovrà presentarsi all'esame munito degli opportuni dispositivi antinfortunistici (scarpe antinfortunistiche, ghette soprascarpe, guanti, occhiali).

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche nei confronti degli eventuali osservatori alle prove d'esame, inviati da ICMQ ai fini del monitoraggio dei propri esaminatori o allo scopo di formazione degli osservatori stessi, che il cliente è tenuto ad accogliere quando richiesto.

13.3. Obbligo di mantenimento della conformità

Il cliente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di natura cogente (leggi, regolamenti, etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili ai propri prodotti e ai propri servizi.

Il cliente si obbliga a mantenere le proprie competenze o quelle delle proprie persone certificate in modo conforme ai requisiti richiesti dal presente Regolamento durante tutto il periodo di validità del certificato.

a) Modifiche relative al cliente

Nel caso in cui si verificano (o si stiano per verificare) delle modifiche con riguardo al cliente, variazione della denominazione o della ragione sociale, variazione della natura giuridica (ad es. da S.n.c. a S.r.l.), variazione dell'indirizzo, variazione della partita iva, ecc. In tutti questi casi ICMQ provvederà ad emettere un nuovo certificato contenente le modificazioni richieste, con costi a carico del cliente.

b) Eventi pregiudizievoli

Qualora il cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive e/o concorsuali dovrà comunicare tale fatto a ICMQ, entro 15 (quindici) giorni dall'evento, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

13.4. Obbligo di gestione dei reclami

Il cliente o ogni persona certificata deve:

- a) mantenere una registrazione di tutti i reclami che gli sono stati formalmente comunicati e attinenti all'attività certificata;
- b) adottare le opportune azioni a seguito di tali reclami o di ogni carenza rilevata nei servizi ricadenti nel campo di applicazione del certificato;
- c) documentare e registrare le azioni adottate;
- d) rendere disponibili a ICMQ sia le registrazioni dei reclami che la documentazione relativa alle azioni adottate ed ai risultati ottenuti;
- e) accogliere, a seguito di reclami, eventuali verifiche decise da ICMQ.

14. USO DEL CERTIFICATO E DEL MARCHIO ICMQ

Il cliente ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento del certificato ICMQ per tutto il periodo di validità del certificato, di esibirlo o citarlo per finalità tecniche, commerciali o promozionali, nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo e ai limiti della certificazione ottenuta, al numero del certificato, in modo tale da non indurre in errore il destinatario sull'effettivo significato del certificato ottenuto.

Nel caso di utilizzo improprio del certificato e del marchio sopra citato, ICMQ richiede al cliente di cessare immediatamente tale pratica, con facoltà di adottare un provvedimento di sospensione o di revoca del certificato in base alla gravità del comportamento.

Il cliente in possesso del certificato deve cessare immediatamente l'utilizzo dello stesso e del marchio sopra citato nei casi di sospensione, revoca e rinuncia al certificato nonché in caso di risoluzione del contratto di certificazione.

Nel caso in cui il cliente non dovesse utilizzare correttamente il certificato e/o il marchio sopra indicato, egli sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. ICMQ si riserva di esperire ogni azione giudiziale, così come si riserva il diritto di darne pubblicità su periodici o quotidiani, oltre a comunicarlo alle Autorità Competenti.

Il Marchio ICMQ può essere usato solo unitamente al certificato.

Non è consentito l'uso del marchio dell'organismo di accreditamento (ACCREDIA).

15. SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO

ICMQ potrà sospendere, per un determinato periodo di tempo, la validità del certificato ICMQ nei seguenti casi esemplificativi:

- a) sospensione dell'attività lavorativa del cliente per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) mancata informazione circa l'esistenza di procedimenti legali, reclami o contestazioni aventi per oggetto l'attività coperta da certificazione
- c) irregolarità da parte del cliente in merito all'utilizzo del certificato ICMQ e/o del marchio di proprietà di ICMQ;
- d) inadempimento da parte del cliente ad una obbligazione prevista dalle presenti Condizioni Generali, incluso il mancato pagamento di una fattura entro i termini stabiliti.

- e) qualora il cliente dovesse essere assoggettato a procedure concorsuali è automaticamente sottoposto ad una temporanea sospensione della certificazione fino alla positiva conclusione del procedimento.

ICMQ notificherà al cliente la sospensione del certificato ICMQ mediante lettera raccomandata A.R. con indicazione della durata di tale sospensione, nonché delle condizioni alle quali la sospensione può essere revocata. Durante il periodo di sospensione del certificato, il cliente non potrà fare uso di tale certificato sospeso. In caso di violazione di tale obbligo, il certificato verrà revocato. In particolare, il cliente dovrà informare i propri clienti (potenziali e attuali) ed i propri fornitori (incluse SOA) nel caso in cui il certificato fosse determinante al fine di acquisire o mantenere un contratto/fornitura.

Il cliente può richiedere la sospensione del certificato nel caso in cui intenda sospendere l'erogazione dei propri servizi rientranti nello scopo della certificazione per qualsiasi motivo, e per un periodo di tempo significativo (oltre tre mesi). In tal caso ICMQ ha la facoltà di concedere la sospensione del certificato per il periodo di tempo concordato con il cliente che però non potrà essere superiore ad 1 (un) anno.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la sospensione del certificato ICMQ con qualsiasi mezzo.

Quando i motivi della sospensione del certificato siano venuti meno, ICMQ comunicherà al cliente l'avvenuta riattivazione dello stesso.

La durata della sospensione del certificato ICMQ avrà decorrenza dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione di sospensione.

Nel periodo di sospensione permane l'obbligo da parte del cliente, di corrispondere la quota annuale di mantenimento prevista in tariffario.

16. REVOCA DEL CERTIFICATO

ICMQ disporrà la revoca del certificato nei casi più gravi di violazione del presente Regolamento e/o della norma di riferimento. In particolare, ICMQ revocherà il certificato nei seguenti casi esemplificativi:

- a) perdurare dei motivi che hanno determinato la sospensione del certificato, senza che il cliente abbia attuato le azioni correttive nel periodo prestabilito;
- b) ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICMQ al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate e segnalate;
- c) interruzione definitiva o cessione delle attività coperte da certificazione;
- d) qualora il cliente dovesse essere protestato o messo in liquidazione o assoggettato a procedure esecutive;
- e) qualora il cliente dovesse essere assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale ed il curatore fallimentare (o commissario) non dichiarasse, in tempo utile per mantenere valido il certificato, di subentrare in luogo del fallito;
- f) irregolarità gravi in merito all'utilizzo del certificato e/o del marchio di proprietà di ICMQ.
- g) mancato rispetto delle condizioni economiche da parte del cliente per oltre 30 (trenta) giorni dalla diffida inviata da ICMQ al cliente stesso.

ICMQ notificherà al cliente la revoca del certificato mediante lettera raccomandata A.R. Dopo aver ricevuto la notizia di tale revoca il cliente avrà l'obbligo di:

- a) restituire a ICMQ l'originale del certificato entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, mediante lettera raccomandata di accompagnamento ove venga dichiarato di aver provveduto agli obblighi specificati alle lettere b) c) e d) di cui sotto;
- b) astenersi immediatamente dall'utilizzare copie e/o riproduzioni dei certificati revocati;
- c) eliminare immediatamente dalla carta intestata (delle lettere, dei telefax e delle email), dai biglietti da visita, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria (incluso dominio internet aziendale ed eventuali domini internet di associazioni di cui fa parte) ogni riferimento al certificato revocato;
- d) comunicare immediatamente ai propri clienti e fornitori (incluse le SOA) tale notizia con le stesse modalità con cui era stato comunicato l'avvenuto rilascio del certificato.

Il cliente avrà l'onere di provare di aver ottemperato agli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

A fronte di tale revoca ICMQ provvederà a:

- a) annullare il certificato;
- b) cancellare il cliente dal "Registro delle Persone Certificate";
- c) rifiutare l'istruzione di una nuova richiesta di certificazione del cliente prima che sia passato 1 (un) anno dalla data di revoca e ciò solo se il cliente avrà effettivamente rimosso le cause che hanno determinato tale revoca. Tale termine temporale potrà non essere applicato nel caso di revoca per mancato rispetto delle condizioni economiche.

ICMQ avrà la facoltà di pubblicare la revoca del certificato con qualsiasi mezzo.

La revoca del certificato non darà diritto al cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della revoca della certificazione.

17. RINUNCIA AL CERTIFICATO

Il cliente potrà rinunciare al certificato con effetto precedente alla scadenza naturale dello stesso, mediante invio di lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) quando non intenda più mantenere il certificato, dandone formale disdetta a ICMQ con un preavviso minimo di sei mesi;
- b) in caso di cessazione dell'attività certificata;

- c) quando siano intervenute modifiche al presente Regolamento ed il cliente non sia in grado, o non intenda adeguarsi alle nuove specifiche;
- d) nel caso in cui non intenda accettare la variazione disposta da ICMQ in merito ai propri compensi e tale variazione sia eccedente il 10% (dieci per cento) di quanto convenuto;
- e) quando siano intervenute sostanziali modifiche societarie e/o cambiamenti di ragione sociale.

Nei casi alle lettere c) e d) di cui sopra, il cliente dovrà comunicare per iscritto la rinuncia a ICMQ, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica di tali variazioni. In ogni caso la rinuncia avrà efficacia a partire dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte di ICMQ.

Nei casi alle lettere a) e c) di cui sopra, se il cliente provvede a certificarsi presso un altro ente di certificazione entro 18 (diciotto) mesi da tale rinuncia, esso è obbligato a pagare a ICMQ anche una penale pari al compenso dovuto a quest'ultimo fino alla naturale scadenza del certificato.

A seguito della eventuale rinuncia, il cliente dovrà attenersi agli obblighi previsti per la rinuncia.

Il cliente avrà l'onere di provare di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra per iscritto e quindi non sarà ammessa la prova per testi.

Nel caso in cui il cliente non dovesse ottemperare agli specifici obblighi sopra indicati, esso sarà obbligato al pagamento di una penale a favore di ICMQ quantificata in Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola violazione e in Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare a tali obblighi.

Dopo tale rinuncia ICMQ provvederà immediatamente a:

- a) annullare il certificato;
- b) cancellare il cliente dal "Registro delle Persone Certificate" e pubblicare tale rinuncia con qualsiasi mezzo;

La rinuncia al certificato non darà diritto al cliente ad alcun rimborso delle tariffe e/o quote pagate a qualsivoglia titolo che saranno trattenute a titolo di penale e/o a far venir meno l'obbligo di pagare quelle nel frattempo maturate.

Il cliente è comunque tenuto a pagare le quote tariffarie di mantenimento per tutto l'anno solare in corso al momento della rinuncia della certificazione.

18. RISOLUZIONE DEL REGOLAMENTO TECNICO E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il contratto di certificazione si risolve *ipso iure* nei seguenti casi:

- a) revoca del certificato;
- b) rinuncia al certificato;
- c) grave inadempimento al presente Regolamento, incluso il mancato pagamento di una fattura protratto per più di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di diffida inviata da ICMQ.

19. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Nel caso in cui ICMQ ritenga necessario apportare delle modifiche al presente Regolamento per qualsivoglia motivo, ICMQ comunicherà tempestivamente per iscritto al cliente la data fissata per l'entrata in vigore di tali modifiche. Il mancato adeguamento da parte del cliente può essere causa di sospensione del Certificato. Il cliente ha la facoltà di rinunciare al Certificato qualora non intenda conformarsi alle modifiche introdotte.

20. RESPONSABILITÀ CIVILE

ICMQ risponde esclusivamente nel caso di danni cagionati con dolo o colpa grave e comunque nei limiti di cui nel seguito.

Il cliente acconsente che, in caso di inadempimento di ICMQ, potrà essere risarcito per ogni qualsiasi danno l'importo massimo pari al totale spettante a ICMQ per tutta la durata del contratto di certificazione. Non costituirà inadempimento di ICMQ il mancato adempimento dipeso da forza maggiore, caso fortuito e scioperi.

ICMQ è assicurato per danni a cose o persone nonché per danni al patrimonio con un'adeguata copertura assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione.

21. RICORSI

Il cliente può presentare motivato ricorso contro le decisioni di ICMQ esponendo le ragioni del proprio dissenso mediante lettera raccomandata A.R. a pena di decadenza entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Entro tre mesi dal ricevimento del ricorso, ICMQ deve esprimere la propria decisione finale.

Qualora il ricorso risulti negativo, eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico del cliente.

22. CONTESTAZIONI E RECLAMI

Contestazioni e reclami riguardanti sia l'attività di ICMQ sia quella del cliente possono essere rivolti a ICMQ, oltre che dal cliente stesso, anche da terze parti che possono fare riferimento al presente Regolamento disponibili nel sito internet www.icmq.org. La descrizione del processo di trattamento delle contestazioni e dei reclami viene fornita a chi ne faccia richiesta.

23. PRIVACY

Ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03), il cliente autorizza sin d'ora ICMQ al trattamento dei dati personali forniti, direttamente ed indirettamente attraverso terzi, in relazione agli adempimenti in qualsiasi modo connessi e/o collegati con il presente Regolamento. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale di ICMQ.

24. COPYRIGHT

ICMQ è titolare del diritto d'autore (copyright) su tutti i documenti forniti al cliente. Quest'ultimo può quindi utilizzare tali documenti esclusivamente nell'ambito del contratto di certificazione stipulato con ICMQ. Non è consentito al cliente fotocopiare, riprodurre o pubblicare, nemmeno parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte di ICMQ, tali documenti.

25. CONTROVERSIE E ARBITRATO

25.1. Arbitrato

Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

In caso di controversia, l'avvocato dell'attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. copia di tale domanda. L'avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all'avvocato dell'attore a mezzo raccomandata A.R. copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall'udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo.

Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell'arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell'arbitro stesso di prorogare il termine d'ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali.


Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all'altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.

25.2. Autorità Giudiziaria

ICMQ si riserva espressamente la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano in alternativa all'arbitrato di cui sopra, sia per le controversie relative al pagamento dei compensi dovuti alla stessa in esecuzione al presente Regolamento sia per i procedimenti cautelari (ed altri riservati al giudice). Il cliente, nell'eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo il solo caso di avvenuto pagamento di tali compensi. Ogni altra eccezione (eccezione in senso tecnico e domanda riconvenzionale) andrà proposta nella procedura arbitrale di cui sopra.

Data, li _____

Il Direttore Generale ICMQ S.p.A.



Firma
Rappresentante legale cliente

(firmare in modo leggibile)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente gli articoli:

- | | |
|---------|--|
| n. 3 | Documenti di riferimento |
| n. 5 | Contratto di certificazione |
| n. 12.2 | Limiti di responsabilità |
| n. 13.4 | Obbligo di pagamento del compenso |
| n. 7 | Svolgimento dell'esame |
| n. 14 | Uso del certificato e del marchio ICMQ |
| n. 15 | Sospensione del certificato |
| n. 16 | Revoca del certificato |
| n. 17 | Rinuncia al certificato |
| n. 18 | Risoluzione del Regolamento Tecnico e Condizioni Generali di Contratto |
| n. 19 | Modifiche al presente Regolamento |
| n. 20 | Responsabilità civile |
| n. 21 | Ricorsi |
| n. 24 | Copyright |
| n. 25 | Controversie e arbitrato |

Firma
Rappresentante legale cliente

(firmare in modo leggibile)